REGOLAMENTO (CEE) N. 1395/69 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 1969

recante modifica del regolamento (CEE) n. 447/68 che stabilisce le norme generali in materia di interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1393/69 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 7, l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno adattare il regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia di interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero [3], al testo modificato dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 447/68 sono sostituiti dal testo seguente:

«*Articolo* 3

1. Gli organismi di intervento possono vendere zucchero solo dopo che è stata decisa, secondo la procedura prevista all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE, la messa in vendita.

2. La messa in vendita dello zucchero alle condizioni previste all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE si effettua mediante aggiudicazione o mediante un altro procedimento di vendita.

La messa in vendita dello zucchero ai fini previsti all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE si effettua mediante aggiudicazione.

3. L'aggiudicazione verte, a seconda del caso, sul prezzo di vendita, sull'importo del premio di denaturazione o sull'importo della restituzione all'esportazione. Al momento della decisione relativa all'apertura della procedura di aggiudicazione vengono determinate le condizioni dell'aggiudicazione e in particolare la destinazione dello zucchero da smerciare.

4. Le condizioni dell'aggiudicazione devono garantire la parità di accesso e di trattamento ad ogni interessato, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 17 luglio 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

---

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 5.